

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli e nomina del commissario straordinario. (26A01038) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano e nomina del commissario straordinario. (26A01039) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamon e nomina del commissario straordinario. (26A01040) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli. (26A01041) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerno e nomina del commissario straordinario. (26A01042) Pag. 3

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. (26A01069) Pag. 4



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze****DECRETO 27 febbraio 2026.**

Settima emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore», con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032. (26A01070). Pag. 5

DECRETO 2 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A01074). Pag. 10

DECRETO 2 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026. (26A01075). Pag. 11

**Ministero dell'università
e della ricerca****DECRETO 28 gennaio 2026.**

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Blueboost» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 18/2026). (26A01045). Pag. 13

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali****DECRETO 26 febbraio 2026.**

Apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Xenia S.r.l. impresa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A01194). Pag. 18

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 28 gennaio 2026.

Approvazione del «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026 – 2028» dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Disposizione n. 5/2026). (26A01043). Pag. 19

DISPOSIZIONE 29 gennaio 2026.

Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2026 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Approvazione del Piano delle *performance* 2026, delle Linee guida 2026 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2026. (Disposizione n. 6/2026). (26A01044). Pag. 22

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 gennaio 2026.

Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025. (26A01076). Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco****DETERMINA 4 marzo 2026.**

Istituzione della Nota AIFA N01 e contestuale abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48. (Determina n. 238/2026). (26A01195). Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di amlodipina, «Amlodipina Aurobindo». (26A01046). Pag. 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A01047). Pag. 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ommunal». (26A01048). Pag. 44

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore del Carmelo Apostolico, in Roma. (26A01049). Pag. 44

Approvazione del trasferimento della sede della Casa Religiosa, denominata «Opera Salesiana San Domenico Savio», da Nuoro a Olbia. (26A01050). Pag. 44

Estinzione della Confraternita di San Michele Arcangelo, in Odalengo Grande (26A01051). Pag. 44



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Colognola ai Colli (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale,

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Mucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo; ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Mucci, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Verona.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Conversano (Bari);

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2026, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

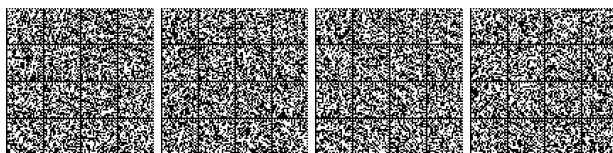
Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conversano (Bari) è sciolto.



Art. 2.

Il dott. Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Conversano (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 settembre 2020 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Lovascio.

In data 5 gennaio 2026, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 1 del 23 gennaio 2026 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 gennaio 2026.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conversano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Caccavone, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Matera.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamon e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lamon (Belluno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamon (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Gianpaola Modolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lamon (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Belluno, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.



Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lamon (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gianpaola Modolo, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Belluno.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara) ed il sindaco nella persona del sig. Jacopo Maria Ferri;

Vista la deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2026, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Jacopo Maria Ferri dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Jacopo Maria Ferri.

Il sig. Jacopo Maria Ferri, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2026, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara).

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Salerno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Salerno (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 gennaio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

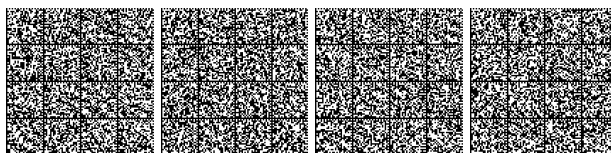
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salerno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Panico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Salerno (Salerno), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vincenzo Napoli.

Il citato amministratore, in data 16 gennaio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salerno (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del signor Vincenzo Panico, prefetto in quiescenza.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01042

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della

Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana e con la quale sono stati stanziati euro 33.333.333,00 per la Regione Calabria, euro 33.333.334,00 per la Regione autonoma della Sardegna ed euro 33.333.333,00 per la Regione Siciliana, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

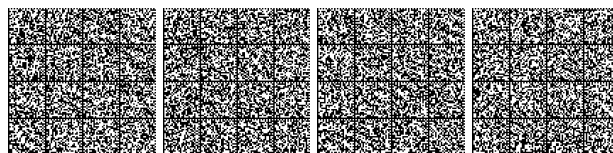
Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Rilevata l'esigenza, nell'ambito delle ricognizioni dei fabbisogni di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, di esecuzione di interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche strategiche e dei servizi essenziali nonché di riduzione del rischio, fermo restando il nesso di causalità con gli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dai citati articoli 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è integrato di euro 200.000.000,00 per l'annualità 2026 e 200.000.000,00 per l'annualità 2027 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* per la realizzazione degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)*, del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

2. Con una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risorse di cui all'art. 1 sono

ripartite tra le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, in base alle ricognizioni dei fabbisogni realizzate dai commissari delegati ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026, anche prevedendo modalità di cofinanziamento con risorse regionali o statali disponibili, da trasferire sulle contabilità speciali autorizzate dall'ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2026.

Settima emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore», con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del



25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 17.536 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Ritenuto opportuno disporre una settima emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo *step-up*), con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a. e Banco BPM S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information Memorandum* del 27 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una settima emissione di BTP Valore con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 10 marzo 2026;

scadenza: 10 marzo 2032;

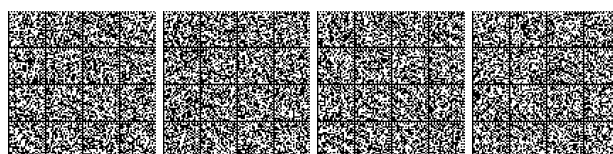
cedole nominali trimestrali, con ciclo cedolare: il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 10 giugno 2026, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi due anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una prima volta per i successivi due anni e una seconda volta per gli ultimi due anni di vita del titolo (meccanismo *step-up*);

interessi:

interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari definitivi sarà annunciata successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 6 marzo, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti pari al 2,50% per i primi due anni, al 2,80% per i successivi due anni e al 3,50% per gli ultimi due anni;

tasso cedolare annuo:

premio finale *extra*: pari allo 0,8% del capitale nominale sottoscritto riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (10 marzo 2032);



prezzo di
emissione: 100 (alla pari);

taglio
unitario: 1.000 euro;

regolamento: 10 marzo 2026

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP Valore in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 27 febbraio 2026.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 2 marzo 2026 e terminerà alle ore 13,00 del 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (4 marzo 2026), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (3 marzo) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (4 marzo). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (5 marzo), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (4 marzo) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 6 marzo 2026, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché la serie dei tassi cedolari annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (4 marzo) o del quarto giorno di collocamento (5 marzo), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - BTP Valore - Settima emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 27 febbraio 2026, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti

professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a. e Banco BPM S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un accordo di sottoscrizione in data 27 febbraio 2026, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., Banco BPM S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'accordo di sottoscrizione datato 27 febbraio 2026, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,06375% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a. e Banco BPM S.p.a.;

0,01125% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo Iccrea.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. in conformità all'accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Valore viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,60% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito



dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 13 marzo 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 10 marzo 2026.

Fermo restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al «premio finale *extra*» di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione. Ai titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non si attribuisce alcun «premio finale *extra*» in conformità a quanto indicato nell'*Information Memorandum* stesso. Inoltre, i

dealers ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.), entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «premio finale *extra*» al codice senza «premio finale *extra*»), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.).

Ai BTP Valore verrà assegnato un codice ISIN con «premio finale *extra*» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «premio finale *extra*», che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «premio finale *extra*» verrà sostituito dal codice ISIN senza «premio finale *extra*» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verrà corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «premio finale *extra*», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «premio finale *extra*» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Valore è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

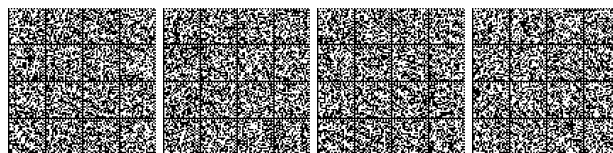
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

I titoli matureranno interessi dal 10 marzo 2026 ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti («tasso cedolare annuo»). Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare fisso per i primi due anni. Tale tasso aumenta, una prima volta, per i successivi due anni e, una seconda volta, per gli ultimi due anni di vita del titolo.

I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.



Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 10 giugno 2026 sino al 10 marzo 2028), il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 10 giugno 2028 al 10 marzo 2030) ed il tasso cedolare annuo per il terzo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 10 giugno 2030 al 10 marzo 2032), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo, quello applicabile al secondo periodo e quello applicabile al terzo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sarà non inferiore al 2,50%, quello applicabile al secondo periodo sarà non inferiore al 2,80% e quello applicabile al terzo periodo sarà non inferiore al 3,50%.

Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola trimestrale («cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso quattro, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$\text{Cedola}_t = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo} \times \text{valore nominale minimo}}{4}$$

dove:

Cedola_t indica una cedola;

Tasso cedolare annuo ha il significato dinanzi specificato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del «premio finale *extra*» e del rimborso del capitale, ai BTP Valore si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 10 marzo 2026 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 10 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 13 marzo 2026.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio finale *extra*» di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2032 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01070



DECRETO 2 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1073/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 4

euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 20 gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 4 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1073/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 16 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

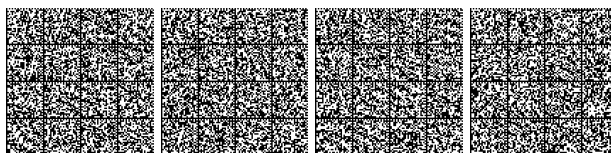
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 16 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento della moneta sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;



mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 123,67;
da	100		299	unità	euro 117,52;
da	300			unità	euro 108,92.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,47 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 12.350,00;

il valore nominale, pari ad euro 4,00, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 64,34, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01074

DECRETO 2 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;



Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48220/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 novembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 10 euro, in versione *proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48220/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 12 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 15.000,00, pari a 1.500 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 12 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.



Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto del 7% per ordini a partire da 30 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro	399,00;
da	30			unità	euro	371,10.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 7,98 per ogni moneta, per l'intero contingente di 1.500 esemplari, per un importo totale pari ad euro 11.970,00;

il valore nominale, pari ad euro 10,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del Bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del Bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01075

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2026.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Blueboost» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 18/2026).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

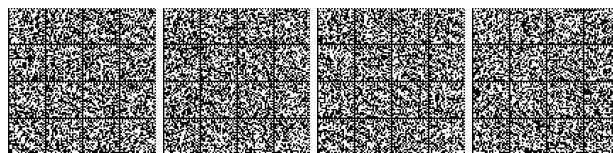
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;



Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante, «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

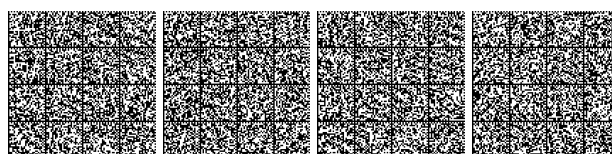
Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del



17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 4105 del 20 marzo 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15083 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3910 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*» con un budget complessivo pari a euro 5.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 12 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *BlueBoost - «Culture of a wide range of low trophic species to boost sustainable production of Blue Food and reduce environmental footprint»* avente come obiettivo quello di sviluppare nuove conoscenze su benefici, impatti e rischi associati all'allevamento integrato di specie ittiche a diversi livelli trofici, promuovendo approcci integrati e di sistema necessari per la transizione verso la *Blue Economy*. Il progetto stimolerà innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sull'acquisizione di nuove conoscenze che promuoveranno l'intensificazione sostenibile delle produzioni ittiche e la loro diversificazione, restituendo benefici ambientali e sociali e con un costo complessivo pari a euro 377.518,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16991 del 27 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*BlueBoost*»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale



presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'EF 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.087.527,37 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Vista la legge del 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento ordinario n. 42;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*, con scadenza il 13 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BlueBoost» figurano i seguenti proponenti italiani:

Fondazione IMC Centro marino internazionale ONLUS;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

Vista la procura notarile rep. n. 4.885 in data 23 aprile 2021 a firma del dott. Marco Giuliani notaio in Roma (iscritto presso il Collegio notarile di Roma) con la quale il prof. Gaudio Carlo, presidente e legale rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) conferisce procura al soggetto Fondazione IMC Centro marino internazionale ONLUS, in qualità di soggetto capofila;

Visto il Consortium *Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «BlueBoost»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «BlueBoost» per un contributo complessivo pari ad euro 264.262,60;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BlueBoost» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 264.262,60 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2026, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti



per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

Il direttore generale: CONSOLI

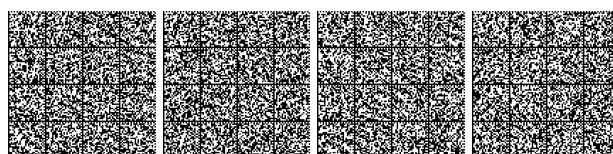
*Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 301*

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

26A01045



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 26 febbraio 2026.

Apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Xenia S.r.l. impresa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Revisione della disciplina dell'impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare:

l'art. 14, comma 1, che prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa;

l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del commissario liquidatore, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e, in particolare, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, di cui al Titolo VII della Parte prima;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», e, in particolare, l'art. 23, che attribuisce alla Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese i compiti di sostegno e vigilanza sulle imprese sociali;

Vista la sentenza n. 383/2025 del Tribunale di Torino - Sezione VI Civile, pubblicata il 15 ottobre 2025, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società «Xenia S.r.l. impresa sociale», codice fiscale 11621050019, con sede legale in Torino, via Principessa Clotilde n. 1;

Accertato che, sulla base della citata sentenza del Tribunale di Torino, è necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della società «Xenia S.r.l. impresa sociale», procedendo contestualmente alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, e dell'art. 301 del decreto legislativo n. 14 del 2019;

Vista la nota del 13 febbraio 2026 con la quale la Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, all'esito dell'istruttoria condotta per l'individuazione del professionista cui affidare la liquidazione della suddetta impresa sociale, ha proposto la nomina, quale commissario liquidatore, del dott. Giuseppe Buonocore, nato a Torino il 17 ottobre 1987, iscritto nell'elenco gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 del decreto legislativo n. 14 del 2019;

Viste le dichiarazioni rese dall'interessato in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della società «Xenia S.r.l. impresa sociale»;

Ritenuto di individuare nel dott. Giuseppe Buonocore, nato a Torino il 17 ottobre 1987, il professionista in possesso dei requisiti di professionalità e competenza adeguati alla nomina a commissario liquidatore della suddetta impresa sociale, e considerato che non emergono, in capo allo stesso, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Xenia S.r.l. impresa sociale» - codice fiscale 11621050019, con sede legale in Torino, via Principessa Clotilde n. 1 - è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Il dott. Giuseppe Buonocore, nato a Torino il 17 ottobre 1987, è nominato commissario liquidatore della procedura di liquidazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

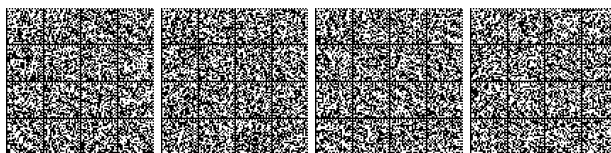
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

Il Ministro: CALDERONE

26A01194



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 28 gennaio 2026.

Approvazione del «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026 – 2028» dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Disposizione n. 5/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici»», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

Vista la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia

e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 che attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione;

Visti

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022 che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Viste

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.A. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento, «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.A. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/2023/45, sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo;

Richiamate

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con la su richiamata Convenzione, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»), da ultimo integrata con la



Disposizione commissariale n. 2 del 23 gennaio 2026 recante «adeguamento organizzativo-funzionale della Struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione commissariale n. 3 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 424 in data 17 febbraio 2025, recante «Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione commissariale n. 4 del 28 gennaio 2026 di nomina del responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Richiamati, altresì

l'aggiornamento 2023 del Piano nazionale anticorruzione (di seguito «PNA») 2022 adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito «ANAC») con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

l'aggiornamento 2024 del PNA 2022 adottato dall'ANAC con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025;

il PNA 2025, approvato dal Consiglio di Anac dell'11 novembre 2025, in fase di adozione;

le «Indicazioni per la definizione della sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO» approvate dall'ANAC, nell'Adunanza del Consiglio del 23 luglio 2025, nelle more dell'adozione definitiva del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025;

la delibera n. 464 del 26 novembre 2025 «delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013», che tiene conto degli indirizzi in materia formulati nel PNA 2025 (in fase di adozione), con il quale si integra pienamente;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Preso atto che

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 10, al comma 1, stabilisce che «I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [...], sono direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. [...]», laddove, al comma 2, prevede che «I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, all'art. 1, «Modifica dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante «Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33/2013»», dispone, al comma 1, che «I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» e, al comma 2, che «I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina»;

il PTPCT della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2022-2024 precisa che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, «i Commissari straordinari nominati *ex lege* 23 agosto 1988, n. 400 [...] sono responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Struttura commissariale da loro presieduta; anche per i Commissari nominati ai sensi di leggi speciali vige lo stesso principio, salvo che le amministrazioni di riferimento dispongano diversamente in sede di proposta di nomina. I Commissari straordinari sono, inoltre, direttamente responsabili dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità»;

il Commissario straordinario, stante la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, riveste il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito «RPCT»);

Preso atto, altresì, che

la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione», dispone all'art. 1, comma 8, che «L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione [...]»;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», stabilendo la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza;



con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, recante «Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione», l'ANAC, all'interno della Parte speciale dedicata alla gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo, ha precisato che «il RPCT della gestione commissariale possa essere alternativamente: la persona individuata come RPCT presso l'Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento); lo stesso Commissario straordinario», dovendo tale scelta effettuarsi in base alle peculiarità delle gestioni commissariali in ragione della eterogeneità delle figure commissariali;

Considerato che

il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ai sensi del comma 421 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate, resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

nel corso del 2026, è previsto il completamento della realizzazione dei n. 332 progetti inclusi nel Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 per un investimento superiore a 3.765 milioni di euro, nonché dei n. 336 interventi inclusi nel Programma cosiddetto «*Caput Mundi*» per un investimento pari a 500 milioni di euro, da concludersi entro il 30 giugno 2026, termine perentorio fissato dalle previsioni regolamentari di rango europeo (PNRR);

tutte le attività pianificate, siano esse finanziate con spesa per investimenti o con risorse di spesa corrente, saranno oggetto di attività di rendicontazione, di carattere tecnico-amministrativo, sulla qualità dell'opera e delle azioni realizzate, sulle risorse finanziarie utilizzate e sul rispetto del cronoprogramma procedurale approvato;

per le suesposte ragioni, la Struttura commissariale è chiamata a proseguire nelle funzioni di supporto al Commissario straordinario, garantendo le necessarie attività di coordinamento e di raccordo istituzionale finalizzate alla piena realizzazione della programmazione approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia per gli interventi finanziati con spesa per investimenti, sia per le azioni finanziate con risorse di parte corrente e sia, infine, per interventi finanziati nell'ambito del PNRR e, in particolare, nella M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi*», nonché a supportare il Commissario straordinario nelle attività di raccolta e analisi della rendicontazione, tecnico-amministrativa e finanziaria, al fine di garantire la successiva attività di informazione verso i livelli istituzionali coinvolti nella programmazione;

la struttura commissariale è, altresì, chiamata a supportare il Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate, nel periodo di durata del mandato commissariale, dal richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento, tra l'altro, all'approvazione e relativa realizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

si rende, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento del PTPCT 2026-2028 dell'Ufficio di supporto al Commissario, anche a seguito degli adeguamenti organizzativo-funzionali della Struttura commissariale disposti, da ultimo, con il su richiamato provvedimento commissariale n. 2 del 23 gennaio 2026;

Considerato, altresì, che le disposizioni sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) non si applicano alle gestioni commissariali, dato l'ambito di applicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il PTPCT per il triennio 2026-2028 (PTPCT 2026-2028) del Commissario straordinario ed i relativi allegati, predisposto e proposto dal RPCT, di concerto con gli uffici e servizi della struttura commissariale;

Atteso che l'art. 1, comma 443, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]»;

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Dato atto dell'esigenza di assicurare, in ossequio alle disposizioni dettate dalla normativa di settore, tempestività all'aggiornamento ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2026-2028 dell'ufficio di supporto al Commissario, allegato al presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Per quanto espresso in narrativa;

Dispone:

1. di approvare, in quanto ritenuto corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dalla normativa vigente, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2026-2028 (PTPCT 2026-2028) dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, unitamente ai relativi allegati (All. 1 Aree di rischio e processi della struttura commissariale; All. 2 Mappatura processi e trattamento dei rischi; All. 3 Elenco degli obblighi di pubblicazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente disposizione provvisoriamente efficace;



3. la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4. l'applicazione del predetto PTPCT 2026-2028 a tutti i processi e procedimenti costituenti la mission e le funzioni istituzionali attribuite al Commissario straordinario dalla normativa richiamata in premessa, nonché ai processi e procedimenti afferenti alle attribuzioni funzionali della struttura commissariale;

5. di individuare nei coordinatori delle tre direzioni nonché nei direttori delle aree a diretto supporto del Commissario della struttura commissariale i referenti del RPCT tenuti, in relazione all'Area di competenza, a dare esecuzione a quanto previsto nel PTPCT 2026-2028 e a relazionare sulle attività compiute ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

6. la trasmissione della presente disposizione ai dirigenti della struttura commissariale incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza del PTPCT 2026-2028 al personale operante presso la stessa;

7. la pubblicazione della presente disposizione nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Commissario straordinario, in conformità alla vigente normativa.

Roma, 28 gennaio 2026

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 512

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione de qua sono stati già pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione Trasparente.

26A01043

DISPOSIZIONE 29 gennaio 2026.

Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2026 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Approvazione del Piano delle performance 2026, delle Linee guida 2026 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2026. (Disposizione n. 6/2026).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025**

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge

23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, risultano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti finalizzati ad assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e, in particolare:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

b) coordinare la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui alla lettera a), nonché, avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;

c) informare la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera a);

d) assegnare nei casi di cui alla lettera c), nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ai soggetti responsabili;

e) sentita la cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

il Commissario straordinario, altresì, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del su richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, partecipa alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione;



il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di “*Caput Mundi-Next Generation* EU per grandi eventi turistici”», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di “*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici” di cui alla Misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici»;

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 di approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, c.d. «Progetto accoglienza»;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni approvativa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, all'art. 1, comma 488, ha autorizzato «la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. [...]» per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento giubilare, anche con riferimento alle relative risorse umane, disponendo l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati approvati:

il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la proposta di modifica e integrazione dell'elenco del programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, unitamente alla ripartizione dei maggiori fondi;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale, nonché, al comma 499, la spesa volta al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica;



Richiamati:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Richiamata, altresì la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/2023/45, sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo;

Dato atto che con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 2 del 23 gennaio 2026, recante «adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di assicurare il tempestivo ed efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali afferenti:

agli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma e all'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, come puntualmente definiti con i su richiamati decreti del Presidente della Repubblica, decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché decreto del Ministro del turismo;

alla gestione dei rifiuti a Roma, ex art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Richiamate:

la disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 755 in data 15 marzo 2024, con cui è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura commissariale impegnato

nell'attuazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

la disposizione commissariale n. 13 del 15 maggio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 1641 in data 7 giugno 2024 recante «Definizione e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2024 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Approvazione del Piano delle *performance* 2024 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2024»;

la disposizione commissariale n. 48 del 25 novembre 2024 recante «Definizione e approvazione degli obiettivi gestionali per l'annualità 2024 del personale dirigenziale in avvalimento a seguito dell'adeguamento organizzativo-funzionale alla struttura commissariale ex disposizione n. 44/2024»;

la disposizione commissariale n. 5 del 30 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 423 in data 17 febbraio 2025, recante «Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2025 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Approvazione del piano delle *performance* 2025, delle Linee guida 2025 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2025»;

la disposizione commissariale n. 8 dell'11 aprile 2025 recante «Disposizioni relative al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale di cui all'intervento ID 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni»;

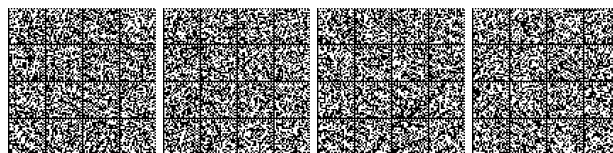
la disposizione commissariale n. 15 del 7 maggio 2025 relativa alla «*Performance* anno 2024: valutazione del personale dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione n. 18 del 16 maggio 2025 relativa alla «Definizione e approvazione degli obiettivi gestionali per l'annualità 2025 del personale dirigenziale in avvalimento a seguito dell'adeguamento organizzativo-funzionale alla struttura commissariale ex disposizione commissariale n. 9/2025»;

la disposizione n. 24 del 30 giugno 2025 recante «validazione e approvazione della relazione sulla *performance* 2024 della struttura commissariale»;

la disposizione n. 31 del 18 novembre 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 3340 in data 27 dicembre 2025 recante «Trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, di cui all'intervento ID 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori disposizioni»;

la disposizione commissariale n. 5 del 28 gennaio 2026, recante «Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026 - 2028 dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;



Dato atto, altresì, che:

con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 è stato costituito l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse;

con deliberazione di giunta capitolina n. 479 dell'11 dicembre 2025 sono state approvate le modifiche e integrazioni all'assetto della macrostruttura capitolina ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvati con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e che è stata istituita, nell'ambito del Gabinetto del sindaco, una nuova Direzione denominata VI Direzione supporto strategico, nella quale sono confluite, fra l'altro, le funzioni e le competenze in precedenza allocate presso il predetto ufficio di raccordo, con contestuale soppressione di quest'ultimo;

con nota prot. n. RM/133 del 12 gennaio 2026 è stata data avvio, per l'annualità 2026, alla pianificazione esecutiva dell'Ufficio di supporto al commissario;

Visti:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 5, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche»;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Roma Capitale 2024-2026, sottoscritto in data 30 dicembre 2024;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale 2023-2025 sottoscritto in data 1° dicembre 2023;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Città metropolitana di Roma Capitale 2023 (solo economico), sottoscritto in data 12 dicembre 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016 - 2018;

il contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 24 luglio 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2005 e, in particolare, l'art. 85 disciplinante l'indennità di Presidenza;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al triennio 2016 - 2018 e, in particolare, l'art. 71 recante «Incrementi dell'indennità di Presidenza»;

il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 di cui al titolo III «Indennità di specificità organizzativa»;

Viste, altresì:

la deliberazione di giunta capitolina n. 544 del 23 dicembre 2024, recante «Modifiche/Integrazioni alla deliberazione di giunta capitolina n. 415 del 14 dicembre 2023 «Nuova disciplina del ciclo di gestione della *performance* di Roma Capitale»;

la deliberazione di giunta capitolina n. 285 del 31 luglio 2023 recante «Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione»;

Dato atto, altresì, che:

l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto - per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni con più di cinquanta dipendenti - l'adozione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione, quale documento avente durata triennale da aggiornare annualmente, documento nel quale è ricompreso anche il Piano delle *performance*;

il Piano nazionale anticorruzione 2022, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito «ANAC») con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nella sezione dedicata ai «Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali», nel chiarire la riconducibilità dei Commissari straordinari nell'alveo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 165/2001 dalla quale «dovrebbe discendere l'adozione da parte degli stessi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021», rileva come vada, tuttavia, «considerato, in primo luogo, che di regola con riferimento alle strutture commissariali non è ravvisabile l'esigenza di adottare un documento di programmazione integrata (sotto i profili di anticorruzione/trasparenza, *performance* e organizzazione e capitale umano) in quanto non risultano applicabili ai Commissari le discipline sui Piani che confluiscono nel PIAO (come ad esempio il Piano della *performance* e il piano triennale dei fabbisogni di personale)» e che «occorre tener conto della specificità dei poteri esercitati dai Commissari straordinari e della tempistica loro imposta per la conclusione delle opere», circostanza questa che ha indotto la su citata autorità «a ritenere quindi che, in una logica di semplificazione degli adempimenti, le gestioni commissariali adottino il PTPCT e non il PIAO»;



il Piano nazionale anticorruzione 2017, approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, aveva già fornito specifici approfondimenti concernenti la disciplina anticorruzione delle attività e delle funzioni dei Commissari straordinari nominati dal Governo;

Atteso che relativamente al triennio 2026-2028, Roma Capitale:

con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 325 del 22 dicembre 2025, ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, nonché il Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 che, partendo dalle linee programmatiche del sindaco di Roma Capitale 2021 - 2026, individua gli obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi, rispetto ai quali viene posta in essere la pianificazione esecutiva dell'ente;

con deliberazione di giunta capitolina n. 79 del 13 marzo 2025, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni;

nell'ambito del DUP 2026-2028, tra gli obiettivi strategici, rientrano quelli correlati al Giubileo 2025, volti alla riqualificazione e all'efficientamento della città nonché al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come acceleratore dei grandi progetti della città declinati in obiettivi operativi funzionali all'attuazione dei correlati progetti ed interventi;

Ritenuto stante la peculiarità della struttura commissariale e la vigenza della convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, richiamata nelle premesse, in continuità con quanto definito nell'annualità 2025, di procedere, comunque, alla redazione del Piano delle *performance* 2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario, in coerenza con gli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione adottati dai citati enti, cui si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel predetto Piano e nelle Linee guida 2026, nei limiti di compatibilità con la stessa;

Considerato che:

il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ai sensi del comma 421 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate, resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

nel corso del 2026, è previsto il completamento della realizzazione dei n. 332 progetti inclusi nel Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 per un investimento superiore a 3.765 milioni di euro, nonché dei n. 336 interventi inclusi nel Programma cosiddetto «*Caput Mundi*» per un investimento pari a 500 milioni di euro, da concludersi entro il 30 giugno 2026, termine perentorio fissato dalle previsioni regolamentari di rango europeo (PNRR);

le azioni programmate e finanziate con risorse di spesa corrente avranno termine il 6 gennaio 2026, con la prevista possibilità di alcune prosecuzioni con attività fino al 28 febbraio 2026 (PNRR);

tutte le attività pianificate, siano esse finanziate con spesa per investimenti o con risorse di spesa corrente, saranno oggetto di attività di rendicontazione, di carattere tecnico-amministrativo, sulla qualità dell'opera e delle azioni realizzate, sulle risorse finanziarie utilizzate e sul rispetto del cronoprogramma procedurale approvato;

per le suesposte ragioni, la struttura commissariale è chiamata a proseguire nelle funzioni di supporto al Commissario straordinario, garantendo le necessarie attività di coordinamento e di raccordo istituzionale finalizzate alla piena realizzazione della programmazione approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia per gli interventi finanziati con spesa per investimenti, sia per le azioni finanziate con risorse di parte corrente e sia, infine, per interventi finanziati nell'ambito del PNRR e, in particolare, nella M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi*», nonché a supportare il Commissario straordinario nelle attività di raccolta e analisi della rendicontazione, tecnico-amministrativa e finanziaria, al fine di garantire la successiva attività di informazione verso i livelli istituzionali coinvolti nella programmazione;

la struttura commissariale è, altresì, chiamata a supportare il Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate, nel periodo di durata del mandato commissariale, dal richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento, tra l'altro, all'approvazione e relativa realizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

Atteso che:

con le predette disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024, n. 8/2025 e 18/2025 è stato previsto il trattamento economico accessorio al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo indeterminato e determinato, con esclusione del personale di cui all'art. 90 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il succitato art. 1 del CCNI del 28 dicembre 2023, a valere sui fondi di cui all'Intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la Ragioneria generale di Roma Capitale ha stanziato sull'annualità 2026, nel bilancio di previsione finanziaria 2026 - 2028 approvato con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 325 del 22 dicembre 2025 i fondi sopra richiamati, di cui all'Intervento ID189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

il personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione del personale di cui all'art. 90 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispet-



tivi ordinamenti, è quello risultante dagli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 2/2026, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento;

Atteso, altresì, che:

il Piano delle *performance* 2026, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All_1), in linea ed in continuità con il precedente, conferma le 4 aree strategiche (Giubileo 2025/Accoglienza, *Caput Mundi* - *Next generation* EU per grandi eventi turistici (PNRR - Misura M1C3 - 4.3), Rifiuti, azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, correlate alle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario;

gli obiettivi gestionali e trasversali dell'Ufficio di supporto al Commissario, in coerenza con le succitate aree strategiche, sono stati definiti dal Commissario straordinario, di concerto con i direttori delle aree a supporto diretto del medesimo e con i coordinatori funzionali delle tre Direzioni della struttura commissariale, per quanto di rispettiva competenza, e sentiti i dirigenti interessati;

relativamente all'annualità 2026, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del personale di cui all'art. 90 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla predette disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024, n. 8/2025 e 18/2025, a valere sui fondi di cui all'Intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi gestionali assegnati dal Commissario straordinario, correlati alle funzioni e compiti allo stesso attribuiti, e condivisi con i dirigenti interessati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3), debitamente approvate e sottoscritte dai medesimi ed elaborate in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto di cui alle Linee guida 2026 (All_2);

la valutazione della *performance* individuale del personale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti di riferimento, in coerenza con i propri obiettivi e con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto di cui alle Linee guida 2026 (All_2);

- la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale è effettuata sulla base degli obiettivi trasversali relativi alla formazione del personale in avvalimento in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di organizzazione amministrativa e valori della PA nonché alla promozione della trasparenza assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati (All_4), in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del suddetto personale, di cui alle Linee guida 2026 (All_2);

per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002 - 2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016 - 2018, e agli articoli 7, 8 e 9 del CCNI 23 dicembre 2023 relativi al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese è effettuata mediante le modalità e gli indicatori contenuti nelle Linee guida 2026 (All_2) ed è liquidata mensilmente con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna Direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario;

Ritenuto, quindi:

di provvedere, sentiti i coordinatori funzionali/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario ed i dirigenti interessati, all'approvazione:

del Piano delle *performance* 2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (All_1);

del Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario di cui alle Linee guida 2026 e agli indicatori ivi contenuti (All_2);

degli obiettivi gestionali 2026 per il personale dirigenziale di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3);

degli obiettivi trasversali 2026 per il personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario, di cui alle schede di programmazione della *performance* organizzativa (All_4);

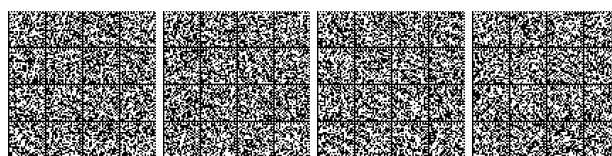
dei modelli di schede di programmazione e scheda obiettivi/valutazione del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario (All_5a e All_5b);

delle schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario (All_6a, All_6b, All_6c1 e 6c2);

di demandare ai dirigenti l'approvazione degli obiettivi 2026 del rispettivo personale in avvalimento incaricato di elevata qualificazione, in coerenza con i propri obiettivi e con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale di cui alle Linee Guida 2026 (All_2), ai fini della valutazione della *performance* individuale;

Dato atto che la succitata disposizione commissariale n. 6/2024, come modificata ed integrata con la disposizione commissariale n. 13/2024, nonché la successive disposizioni n. 8/2025, n. 18/2025 fanno salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio già erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa e in-



dividuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della *performance*»;

Dato atto, altresì, che:

in ossequio al dettato di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale dirigenziale è attestata dal Commissario straordinario, in linea con quanto stabilito con le disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 5/2025, sulla base delle schede di programmazione definite in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alla Linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6a);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, sulla base delle schede di programmazione, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alla Linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6b);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale non incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6c1 e 6c2);

la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese dal personale non dirigente, ai fini della corresponsione delle indennità di cui all'art. 85 del CCNL della PCM 2002 - 2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016 - 2018, nonché agli articoli 7, 8 e 9 del su richiamato CCNI 23 dicembre 2023, è effettuata con le modalità e mediante gli indicatori contenuti nelle Linee guida 2026 (All_2) ed è liquidata mensilmente con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario;

Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]»;

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedi-

menti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Dato atto dell'esigenza di assicurare con tempestività l'approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2026 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario, di cui alla Linee guida (All_2) e del Piano delle *performance* (All_1) ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, a valere sui fondi di cui all'Intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024, nonché la successive disposizioni n. 8/2025 e n. 18/2025;

Rilevato che il Commissario straordinario svolge funzioni analoghe all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), a fronte dell'avvenuta abilitazione del relativo profilo come da comunicazione dell'ANAC del 13 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2465;

Dato atto che il Commissario straordinario, in qualità di organismo che svolge funzioni analoghe all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), esprime parere positivo in merito al sistema di misurazione e valutazione della *performance*, di cui alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

in ossequio al dettato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni quanto segue:

1. di approvare il Piano delle *performance* 2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui all'All_1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle Linee guida 2026 (All_2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le schede di programmazione degli obiettivi gestionali del personale dirigente e quelli trasversali, relativi all'annualità 2026, di cui, rispettivamente, all'All_3 e all'All_4, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare i modelli di scheda di programmazione (All_5a) e di scheda obiettivi/valutazione del personale incaricato di elevata qualificazione (All_5b) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare le schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Go-



verno per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui agli All_6a, 6b, 6c1 e 6c2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. che, relativamente all'annualità 2026, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e n. 13/2024, nonché le successive disposizioni n. 8/2025 e n. 18/2025 a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

7a. la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale è attestata dal Commissario straordinario in relazione agli obiettivi gestionali assegnati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3), definite in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alla Linee guida 2026 e agli indicatori ivi indicati (All_2);

7b. la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, sulla base delle schede di programmazione, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alla Linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6b);

7c. la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale è effettuata sulla base degli obiettivi trasversali, relativi alla formazione del personale in avvalimento in materia trasparenza e prevenzione della corruzione, di organizzazione amministrativa e valori della PA nonché alla promozione della trasparenza, di cui all'All_4, assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati in coerenza con quanto riportato nelle Linee guida 2026, di cui all'All_2;

7d. per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della PCM 2002 - 2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016 - 2018, e agli articoli 7, 8 e 9 del CCNI 23 dicembre 2023 relativi al personale del comparto della PCM, la misurazione e valutazione delle prestazioni rese è effettuata con le modalità e sulla base degli indicatori di cui al più volte richiamato All_2 ed è liquidata mensilmente con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario;

7. è fatta salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza, sulla base del sistema di misurazione e valutazione dagli stessi adottato, al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 della su richiamata disposizione commissariale n. 2/2026, fatte salve, altresì, le eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o

delle relative percentuali di avvalimento, secondo quanto già previsto nelle disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024, n. 8/2025 e n. 18/2025;

8. di dichiarare la presente disposizione provvisoriamente efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

9. la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

10. la trasmissione della presente disposizione ai dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza al personale operante presso la struttura commissariale;

11. la trasmissione della presente disposizione alla direzione generale, al dipartimento organizzazione e risorse umane, alla ragioniera generale, alla Direzione VI del Gabinetto del sindaco - Supporto strategico, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

12. la pubblicazione della presente disposizione nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale del Commissario straordinario, in conformità alla vigente normativa.

Roma, 29 gennaio 2026

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 517*

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione de qua sono stati già pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione Trasparente.

26A01044

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 gennaio 2026.

Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo *b*) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

Visto l'art. 45 del citato codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*) del medesimo codice;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;

Visto in particolare l'art. 2, commi da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018;

Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per euro 20 milioni il citato Fondo regionale di protezione civile;

Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla lettera *a*), la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 al potenziamento del

sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali nonché, alla lettera *b*), la destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che il comma 6 del citato art. 2 prevede che la quota del 40 per cento, di cui al comma 5, lettera *a*), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo *b*), nonché dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base di tali criteri, la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse;

Considerato che il comma 7 del citato art. 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, vengano disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera *b*), nonché la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare attuazione al sopra citato art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2025;

Considerato che dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95/2025 alcune regioni hanno provveduto o stanno provvedendo a dichiarare lo stato di emergenza per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 1/2018, sulla base dei rispettivi ordinamenti;

Tenuto conto che le risorse di cui al presente decreto hanno natura di concorso per gli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti derivanti dalla dichiarazione del citato stato di emergenza regionale e prioritariamente relativi: *a*) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; *b*) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del mate-



riale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione risorse

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il 60% delle risorse di cui all'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 95/2025, pari a 12 milioni di euro, sono assegnate, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 2, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarato o riconosciuto uno stato di emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2.

Istruttoria regionale

1. In presenza di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018, le regioni nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa, possono deliberare lo stato di emergenza di rilievo regionale attraverso gli strumenti normativi adottati in coerenza con l'art. 24, comma 9 e 25, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al presente decreto, le regioni svolgono preliminarmente un'istruttoria, anche attraverso lo svolgimento di sopralluoghi sul campo, volta a verificarne i presupposti sotto il profilo tecnico secondo i seguenti criteri:

a. nesso di causalità di ciascuna misura e intervento segnalato con l'evento emergenziale;

b. assimilabilità delle misure e interventi segnalati alle fattispecie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

c. rilevanza di protezione civile di ciascuna misura o intervento, verificando l'importanza strategica dell'elemento danneggiato per la salvaguardia della vita umana o per la ripresa delle ordinarie condizioni di vita;

d. la tempistica di realizzazione di ciascuna misura e intervento, coerente con la tipologia di intervento da realizzarsi in conseguenza dell'evento;

e. l'eventuale presenza di finanziamenti o cofinanziamenti già stanziati, dal soggetto attuatore o da altre amministrazioni centrali ovvero da rimborsi assicurativi.

3. Con riferimento al precedente comma 2, lettera b), in allegato 1 sono riportate, a titolo indicativo ma non esaustivo, le misure e gli interventi, relative anche a spese già sostenute, riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere dell'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018.

4. Gli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 2 e la quantificazione del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, sono riportati in una specifica relazione tecnica istruttoria regionale, redatta nel rispetto di quanto prescritto dal presente decreto e allegata alla richiesta di accesso al fondo trasmessa al Dipartimento della protezione civile.

5. Le regioni dichiarano lo stato d'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti e, sulla base dell'esito dell'istruttoria regionale, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 gennaio 2026, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e il fabbisogno ammissibile, attestando di aver provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 3.

Istruttoria del Dipartimento della protezione civile e trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento della protezione civile, ricevuta la relazione tecnica istruttoria regionale di cui all'art. 2, comma 4, effettua un'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal presente decreto nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entità del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo.

2. Il riparto delle risorse del fondo regionale per l'anno 2025 avviene in misura proporzionale al fabbisogno ammissibile accertato.

3. Con successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si provvede a ripartire e assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 1 alle regioni interessate, per l'annualità 2025, entro il 30 marzo 2026.

4. Le eventuali risorse finanziarie residue all'esito del riparto di cui al comma 3 restano nella disponibilità del Fondo regionale di protezione civile.



Art. 4.

Dichiarazione di stato di emergenza nazionale per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del codice di protezione civile

1. Le regioni che hanno beneficiato delle risorse di cui al presente decreto per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del codice di protezione civile, possono richiedere lo stato di emergenza nazionale per eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del codice di protezione civile, esclusivamente nel caso in cui sopravvengano ulteriori situazioni emergenziali o eventi calamitosi idonei ad aggravare in modo rilevante la situazione per la quale è stato deliberato lo stato di emergenza regionale e che giustifichino la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 del codice di protezione civile. Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si tiene conto delle risorse già erogate al fine di evitare il cumulo di finanziamenti per gli stessi interventi, azioni o finalità.

Art. 5.

Attività di monitoraggio

1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale.

2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure è istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalità operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o più decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 6.

Controlli e pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 455

ALLEGATO I

TIPOLOGIE RIFERIBILI ALL'ART. 25, COMMA 2, LETTERE A), B), C),
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018

Le misure previste dal presente decreto sono destinate al concorso agli eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del codice di protezione civile, anche se diversamente denominati dalle singole regioni.

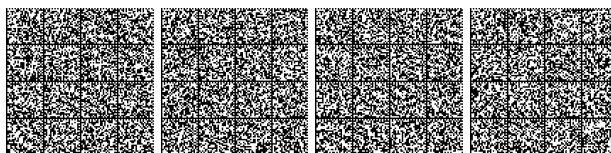
LETTERA A)

Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento.

Tale voce si riferisce all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari ed indispensabili nella fase di prima emergenza o per il superamento della stessa, da parte di enti e strutture operative del sistema di protezione civile che intervengono nell'immediatezza dell'evento calamitoso al fine di prestare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

Gli interventi di cui a questa fattispecie possono essere ricondotti, di massima, alle macro-categorie di seguito elencate:

Macro-categorie	Dettaglio (elenco esemplificativo)
Assistenza alla popolazione	alloggio in strutture ricettive quali alberghi, strutture pubbliche e private; oneri sostenuti per l'assistenza sanitaria a persone fragili; fornitura di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione, quali, ad esempio, scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti, prodotti farmaceutici, strumenti medicali e per l'igiene personale; fornitura di alimenti per animali nell'impossibilità acclarata di seguire le normali filiere di approvvigionamento e distribuzione; lavori, noleggi o forniture di beni diretti all'allestimento di centri operativi, di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso, quali tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi, servizi igienici mobili, apparecchiature per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni e lavori connessi; servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario e di supporto psicologico; noleggio o fornitura di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso, quali idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni comprensivo del combustibile; acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali e di soccorso; fornitura di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza, quali guanti, sacchi, caschi, transenne, cartelloni, sistemi di allertamento e semaforici; estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, relativi ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione; fornitura di combustibile per gruppi elettrogeni ed energia elettrica per le strutture finalizzate all'assistenza della popolazione; noleggio o fornitura di materiale vario, incluse le opere provvisorie, diretto all'assistenza alla popolazione.
Contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)	Prioritaria modalità di assistenza nel caso in cui l'abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi.



Organizzazioni di volontariato	Rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
Sistemi di allertamento	Sistemi di monitoraggio strumentale ai fini dell'allertamento e della messa in sicurezza della popolazione (esclusa la progettazione).

In tema di acquisti e noleggi, quest'ultimo è da preferire in luogo dell'acquisto dei beni di cui alle precedenti voci di spesa, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, tuttavia, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente conveniente, il bene acquistato potrà essere compensato anche in quota parte, tenuto conto dell'utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l'emergenza. In caso di acquisto di mezzi e attrezzature che rimangono nella disponibilità degli enti pubblici, viene di prassi riconosciuto il 50% della spesa sostenuta.

LETTERA B)

Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea,

Tale fattispecie include categorie di interventi tra loro differenti che possono riassumersi come segue:

- 1) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;
- 2) attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi;
- 3) misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Sul punto 1), sotto il profilo operativo, si considerano interventi di «Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche» quelli riferiti ai lavori, servizi e forniture, aventi carattere d'urgenza, che hanno avuto concreto avvio o la cui esecuzione si renda necessaria a seguito del verificarsi dell'evento calamitoso, da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, al fine di eliminare situazioni di pericolo imminente e di ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (servizi pubblici, viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas, ecc.).

Sul punto 2), sotto il profilo operativo, si intendono gli interventi comprendenti «attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi», messi in atto con urgenza al fine di rimuovere una condizione di pericolo e/o l'ostruzione di alvei, canali, sottopassi, nonché la gestione delle macerie e dei rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati ecc.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere ricondotti alle macro-categorie di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- versanti (sistemazione frana, barriere paramassi, muri di contenimento, rimozione materiale detritico, disaggi, ecc.);
- viabilità (pulizia detriti, ripristino carreggiata, regimazione acque superficiali, ecc.);
- reticolo idrografico (ufficiosità idraulica, pulizia alveo, argini, briglie, ecc.);
- opere di difesa costiera (rifioriture scogliere a protezione viabilità, ecc.);
- strutture pubbliche strategiche (municipio, scuola, ospedale, edificio contenente funzioni di protezione civile, ecc.);
- infrastrutture connesse a servizi pubblici (depuratore, impianto fognario, pubblica illuminazione, condotta idrica, gas, elettrica, discarica, ecc.);
- verde pubblico su viabilità/infrastruttura strategica (taglio alberi pericolanti, asportazione legname, fanghi, detriti, ecc.);

sgombero di aree momentaneamente individuate per la gestione di macerie e rifiuti provenienti dallo sgombero degli immobili pubblici e privati alluvionati.

Sul punto 3), sotto il profilo operativo, con «Misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea» si intendono quelle volte alla continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, intesa sia come opere per il ripristino delle strutture che svolgono funzioni amministrative a scala territoriale, che come supporto tecnico-amministrativo con personale esperto proveniente da zone non danneggiate.

Inoltre, si riportano le seguenti indicazioni:

ai fini dell'ammissibilità degli interventi assume particolare importanza la tempistica realizzativa degli interventi;

ai fini della valutazione dell'effettiva urgenza dell'intervento su infrastrutture viarie rileva, ad esempio, la presenza di ordinanze di chiusura (totale o parziale) delle stesse e/o l'assenza di percorsi alternativi, a servizio di comunità altrimenti non raggiungibili a seguito di valutazione dell'esposizione (n. residenti, tipologia e destinazione d'uso degli edifici, condizioni di rischio);

ai fini della finanziabilità con il Fondo per le emergenze regionali ex-art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018, non sono inclusi interventi eseguiti o da eseguirsi da parte di soggetti gestori di servizi o infrastrutture pubbliche previsti nei compiti istituzionali, disciplinati da convenzioni, accordi, concessioni e più genericamente in qualsiasi atto stipulato per la gestione ordinaria dei medesimi servizi e infrastrutture.

Non sono, in genere, considerati ammissibili i finanziamenti di interventi aventi ad oggetto strutture pubbliche ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali cimiteri (salvo eventuali interventi connessi a situazioni di rischio igienico-sanitari ovvero di continuità del servizio o di rischi per la pubblica e privata incolumità), impianti sportivi e edifici pubblici o privati non strategici (non aventi finalità di protezione civile, biblioteche, sedi di associazioni, musei, stabilimenti balneari, ecc.), viabilità in genere non a servizio di utenti abituali e continuativi, viabilità vicinale non a uso pubblico, viabilità forestale non utilizzata per fini antincendio, passerelle pedonali senza finalità di protezione civile, piste ciclabili. Per dette fattispecie possono eventualmente essere considerati ammissibili gli interventi che ancorché non finalizzati al ripristino del servizio non essenziale, scongiurano danni maggiori. Non sono, inoltre, considerati ammissibili interventi volti alla rimozione di alberature in parchi pubblici/aree verdi, senza pericolo per l'incolumità pubblica o privata, alla sistemazione di arenili, a meno di casi in cui ci siano problemi di carattere igienico-sanitario e/o di incolumità pubblica o privata, alla posa di recinzioni di aree pubbliche non strategiche, ovvero che non abbiano funzione di protezione civile.

Gli interventi urgenti potranno essere attuati ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici», agli articoli n. 76 «Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando», n. 140 «Procedure in caso di somma urgenza» e 140-bis «Procedure di protezione civile» questi ultimi due come modificati dall'art. 2 del decreto-legge Infrastrutture 21 maggio 2025, n. 73. Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure per avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi (nesso di causalità).

LETTERA C)

Attivazione di misure di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le più urgenti necessità.

Le misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale sono da intendersi quali contributi per garantire la fruibilità dell'immobile e non come ristoro totale del danno. Tali contributi, aventi natura indennitaria, possono non coprire l'intera somma necessaria per garantire la fruibilità dell'immobile e il loro utilizzo è soggetto a rendicontazione. Si evidenzia che, per le attività economiche e produttive, il recente obbligo della copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità naturali (rif. legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-107 e regolamento attuativo, adottato con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), impone il raccordo con la norma vigente.



Mutuando dall'approccio utilizzato nelle ordinanze di riferimento adottate a seguito di deliberazioni di stato di emergenza di rilievo nazionale, le misure di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi, possono essere definite secondo i seguenti criteri e massimali:

misure economiche di sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

misure economiche di sostegno per la ripresa della capacità produttiva delle imprese e degli esercenti una libera professione sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra danni subiti e gli eventi calamitosi oggetto della dichiarazione di stato di emergenza, nonché, per le sole attività economiche e produttive, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto all' art. 1, commi 101-107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La regione, in fase istruttoria, non può accogliere richieste inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, non iscritti al catasto fabbricati alla data dell'evento calamitoso o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto, collabenti o in corso di costruzione, nonché alle aree esterne al fabbricato o le sue pertinenze e parimenti non possono essere accolte istanze prodotte dal titolare dell'attività economica, produttiva, agricola o zootecnica condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia

Di norma, la misura di sostegno alla popolazione è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale. Per abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (esempio usufrutto) o personale di godimento (esempio locazione, comodato).

Pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi di ripristino strutturale e funzionale realizzati sull'abitazione danneggiata, relative pertinenze e parti comuni, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Il contributo non è ammissibile per il ripristino dei danni ai beni mobili registrati.

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso.

Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto il beneficiario non può fruire, dalla data di effettivo rientro, di altre forme di assistenza alloggiativa.

La misura di sostegno agli esercenti di attività economiche e produttive è, di norma, specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa della capacità produttiva ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile sede dell'attività, e delle relative pertinenze), purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso (ivi compresa pulizia e rimozione di fango e detriti) o funzionali ad evitarne la delocalizzazione, di ripristino o sostituzione di beni mobili registrati oggetto di strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, di ripristino o sostituzione di beni mobili aziendali (macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici), di ripristino o sostituzione degli impianti, mobili o immobili, relativi al ciclo produttivo, per l'affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea.

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e/o misure, tra quelli ammissibili, riportati nella propria istanza per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni subiti, il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa e fino al massimale previsto.

26A01076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 marzo 2026.

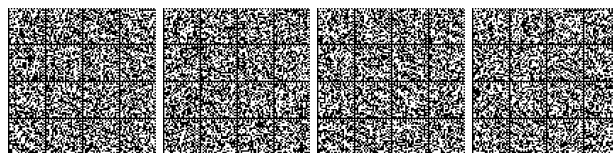
Istituzione della Nota AIFA N01 e contestuale abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48. (Determina n. 238/2026).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-



zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004, recante «Note AIFA 2004» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA 27 ottobre 2005: «Modifiche alla determina 29 ottobre 2004, recante "Note AIFA 2004" (Revisione delle Note CUF)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista la determina AIFA 14 novembre 2005 «Annullamento e sostituzione della determina 27 ottobre 2005, recante modifiche alla determina 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 revisione delle Note CUF», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2005;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

- Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 1, relativa ai farmaci a base di esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, misoprostolo, pantoprazolo, per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale limitata:

«alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore: ▪ in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) ▪ in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi;

purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: ▪ storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante; ▪ concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; ▪ età avanzata.

La prescrizione dell'associazione misoprostolo + diclofenac è rimborsata alle condizioni previste dalla Nota 66»;

Vista la Nota AIFA n. 48, relativa ai farmaci a base di roxatidina, ranitidina, rabeprazolo, pantoprazolo, omeprazolo, nizatidina, lansoprazolo, famotidina, esomeprazolo, cimetidina, relativamente alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti condizioni:

«durata di trattamento quattro settimane (occasionalmente sei settimane): ▪ ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori* (*H. pylori*); ▪ per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione; ▪ ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa (primo episodio); ▪ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio);

durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno: ▪ sindrome di Zollinger-Ellison; ▪ ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa recidivante; ▪ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)»;

Visti i pareri della Commissione scientifica ed economica del farmaco nella seduta del 13-17 gennaio 2025, nella seduta del 7-11 aprile 2025, nella seduta del 16-20 giugno 2025, nella seduta del 15-19 settembre 2025 e nella seduta del 20-24 ottobre 2025, in accordo con il tavolo tecnico, con cui viene stabilito di istituire la Nota AIFA N01 in sostituzione delle Note AIFA n. 1 e 48, che, pertanto, sono abrogate;

Tenuto conto che la Nota AIFA N01 viene introdotta per la prescrizione dei farmaci a base di esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo;



Preso atto, altresì, che nella Nota AIFA N01 non sono inclusi i principi attivi «misoprostolo, roxatidina, ranitidina, nizatidina, famotidina e cimetidina», assoggettati alla disciplina delle abrogate Note AIFA n. 1 e 48;

Considerando che, attualmente, non sono in commercio medicinali a base di roxatidina, ranitidina, nizatidina e cimetidina;

Vista la delibera n. 10 del 28 gennaio 2026 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48 e la loro sostituzione mediante la contestuale istituzione della Nota AIFA N01;

Ritenuto di dover dar seguito alla sopra citata delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Istituzione Nota AIFA N01

È istituita la Nota N01, in conformità alle modalità dell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

I medicinali a base di esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati alla disciplina introdotta con l'istituzione della Nota AIFA N01 e successivi aggiornamenti.

La spesa complessiva dei medicinali di cui alla Nota AIFA N01, è pari ad euro 619,80 milioni per l'anno 2024, registrando una variazione in diminuzione del 5,5 per cento rispetto all'anno precedente.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a dodici mesi dalla data di efficacia del presente atto, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi, in caso di scostamento della percentuale di diminuzione registrata (5,5%), ossia un incremento della spesa rispetto al valore di euro 585,71 milioni, la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali assoggettati alla disciplina della Nota AIFA N01.

Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Art. 2.

Abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48

Sono abrogate le Note AIFA n. 1 e 48, che vengono sostituite della Nota AIFA N01.

I medicinali a base di famotidina e misoprostolo, di cui alle suddette Note 1 e 48 e non rientranti nella Nota AIFA N01, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale senza le limitazioni previste dalle Note AIFA n. 1 e 48, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

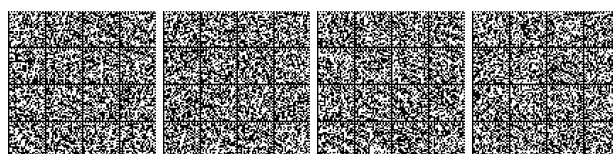
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ



Nota AIFA 1 (NO1)**INDICAZIONI PER LA PRESCRIVIBILITÀ A CARICO DEL SSN DEGLI INIBITORI DI POMPA PROTONICA**

Inibitori di Pompa Protonica inclusi nella Nota AIFA: • Esomeprazolo (10/20/40 mg) • Lansoprazolo (15/30 mg) • Omeprazolo (10/20 mg) • Pantoprazolo (20/40 mg) • Rabeprazolo (10/20 mg)	1. Trattamento della Malattia da Reflusso Gastroesofageo (GERD) • Durata del trattamento: 4-8 settimane di IPP, con rivalutazione clinica al termine del periodo. Nei pazienti che rispondono al trattamento, la terapia va sospesa o ridotta a un regime <i>ondemand</i>. La terapia cronica va evitata in assenza di indicazioni chiare per minimizzare gli effetti avversi. • Terapia di mantenimento: indicata per pazienti con recidive frequenti o sintomatologia refrattaria alla sospensione. In questi casi, la terapia di mantenimento va effettuata con il dosaggio minimo efficace (standard o on-demand) per prevenire le complicanze di malattia, e deve essere rivalutata clinicamente ogni 6-12 mesi. È indicata, inoltre, in pazienti con malattia complicata (esofagite erosiva moderata-severa, stenosi esofagee). 2. Profilassi delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore nei pazienti in terapia cronica con: FANS, ANTICOAGULANTI, DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE, CORTICOSTEROIDI • Profilassi primaria: è rimborsabile solo in pazienti ad alto rischio di sanguinamento e/o perforazione gastrointestinale [cirrosi epatica con ipertensione portale, insufficienza renale cronica avanzata, comorbidità gravi (scompenso cardiaco, neoplasie, diabete non controllato, etc.)] e/o un'età ≥65 anni, nelle seguenti condizioni: A. Pazienti in trattamento cronico con FANS (almeno 3 volte/settimana per almeno tre mesi); B. Pazienti in terapia con Anticoagulanti; C. Pazienti in trattamento con doppia antiaggregazione; D. Pazienti in trattamento cronico con corticosteroidi per via orale o parenterale. La durata del trattamento con IPP va in accordo con la durata della terapia con i suddetti farmaci privilegiando il dosaggio più basso utile, dopodiché è indicata la sospensione degli IPP, a meno che non vi siano indicazioni continuative. • Profilassi secondaria: In pazienti con anamnesi di ulcera peptica o sanguinamento da ulcera, l'uso di IPP va mantenuto per tutta la durata della terapia con FANS, Anticoagulanti, ASA a basse dosi o doppia antiaggregazione, corticosteroidi per via orale o parenterale. Si suggerisce la rivalutazione clinica del paziente ogni 6-12 mesi, per valutare la sospensione degli IPP nel caso in cui si possano ridurre o sospendere FANS, anticoagulanti, ASA a basse dosi o doppia antiaggregazione, corticosteroidi.
---	---



3. Trattamento dell'ulcera peptica

4-8 settimane di IPP a dosaggio standard con rivalutazione clinica e/o strumentale al termine del periodo.

4. Eradicazione dell'*Helicobacter pylori*

Gli IPP sono rimborsati in combinazione con gli antibiotici per l'eradicazione di *Helicobacter pylori* nei pazienti con infezione documentata, in particolare se associata a ulcera gastrica o duodenale, linfoma MALT o dispepsia resistente. La durata della terapia è di 10-14 giorni, in base allo schema antibiotico utilizzato. Al termine della terapia, è indicata la sospensione degli IPP in pazienti senza ulcera attiva salvo l'eventuale persistenza dell'infezione.

5. Trattamento delle Condizioni Ipersecretorie (es. Sindrome di Zollinger-Ellison)

Nei casi di patologie ipersecretorie come la sindrome di Zollinger-Ellison, il trattamento a lungo termine con IPP è giustificato per il controllo della secrezione gastrica.

La necessità della terapia va valutata regolarmente e, quando possibile, il dosaggio dovrebbe essere titolato al minimo efficace.

Limitazioni alla Prescrizione Cronica degli IPP

La terapia a lungo termine con IPP dovrebbe essere prescritta solo quando strettamente necessaria, con rivalutazione clinica periodica per ridurre dosaggio o sospendere il farmaco se i sintomi risultano sotto controllo. Effetti avversi associati a un uso cronico, come infezioni gastrointestinali, disbiosi, deficit di vitamina B12 e magnesio, rischio di osteoporosi e nefropatia, giustificano la necessità di minimizzare il trattamento prolungato.

I medici specialisti in ambito ambulatoriale o i medici ospedalieri in fase di dimissione dal ricovero si devono attenere alle presenti indicazioni ai fini della rimborsabilità incluse nella presente Nota.



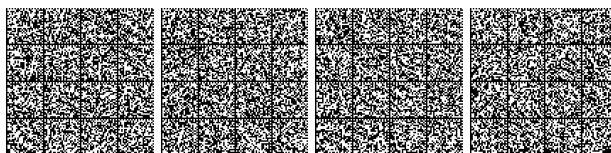
Riferimenti bibliografici selezionati

- de Bortoli N, et al. (2024). The 1st EoETALY Consensus on the Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis-Current Treatment and Monitoring. *Dig Liver Dis*; 56(7):1173-1184.
- Kamada T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 2020. *J Gastroenterol*. 2021. PMID: 33620586
- Katz, P. O., et al. (2022). Guidelines for the diagnosis and management of GERD. *American Journal of Gastroenterology*, 117(6), 792-800.
- Malfertheiner P, et al. (2017). Proton-pump inhibitors: understanding the complications and risks. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*; 14:697-710.
- Malfertheiner P, et al. (2022). Management of *Helicobacter pylori* infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. *Gut*. - *gutjnl*-2022-327745. PMID: 35944925
- Salis Z, et al. Association of long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs with knee osteoarthritis: a prospective multi-cohort study over 4-to-5 years. *Sci Rep*. 2024 Mar 19; 14(1):6593. doi: 10.1038/s41598-024-56665-3. PMID: 38504099
- Tomassetti P, et al. (2005). Treatment of Zollinger-Ellison syndrome. *World J Gastroenterol*; 11(35):5423-32.
- Targownik LE, et al. (2022). AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors: Expert Review. *Gastroenterology*; 162(4):1334-1342.
- Zhou Y, et al. Trends in the use of aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the general U.S. population. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*. 2014. PMID: 23723142
- Alfredo Lucendo -Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. *United European Gastroenterology Journal* 2017, Vol. 5(3) 335–358



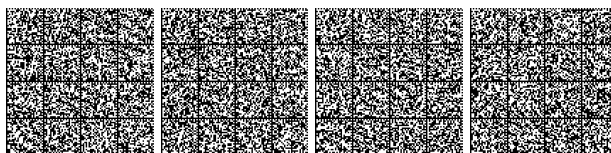
TABELLA DI APPROFONDIMENTO DI DOSAGGI E TIPOLOGIA IPP PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE

	Durata	IPP	Dosaggio
Infezione da <i>Helicobacter pylori</i> ¹	10-14 giorni come da schemi terapeutici per l'eradicazione dell' <i>Helicobacter pylori</i>	Esomeprazolo ²	20 mg bid
		Lansoprazolo ³	30 mg bid
		Omeprazolo ⁴	10*/20 mg bid
		Pantoprazolo ⁵	40 mg bid
		Rabeprazolo ⁶	20 mg bid
Malattia da reflusso gastro-esofageo ⁷ – trattamento	4-8 settimane: primo episodio di malattia da reflusso gastroesofageo	Esomeprazolo ²	10*/20/40 mg die
		Lansoprazolo ³	15/30 mg die
		Omeprazolo ⁴	10/20/40 mg die/20 mg bid
		Pantoprazolo ⁵	20*/40 mg die/40 mg bid
		Rabeprazolo ⁶	10/20 mg die
Malattia da reflusso gastro-esofageo ⁷ – mantenimento	- Indicata solo per pazienti con recidive frequenti o sintomatologia refrattaria alla sospensione. - La terapia di mantenimento va effettuata con il dosaggio minimo efficace (standard o on-demand) - La necessità di continuare la terapia deve essere rivalutata clinicamente ogni 6-12 mesi	Esomeprazolo ²	10*/20 mg die
		Lansoprazolo ³	15/30 mg die
		Omeprazolo ⁴	10/20/40 mg die
		Pantoprazolo ⁵	20/40 mg die
		Rabeprazolo ⁶	10/20 mg die
Ulcera peptica	4-8 settimane	Esomeprazolo ²	20 mg die
		Lansoprazolo ³	30 mg die
		Omeprazolo ⁴	20/40 mg die



		Pantoprazolo ⁵ Rabeprazolo ⁶	40 mg die 20 mg die
Prevenzione delle complicanze gravi del tratto digestivo superiore associate all'assunzione cronica di farmaci	Profilassi primaria: - Raccomandata solo in pazienti ad alto rischio (età >65 anni, anamnesi positiva per ulcera o sanguinamento gastrointestinale, uso concomitante dei farmaci indicati). - La durata va in accordo con la durata della terapia con i farmaci indicati. La sospensione degli IPP è indicata alla fine del trattamento con gli stessi, a meno che non vi siano indicazioni continuative. Profilassi secondaria: - In pazienti con una storia di ulcera peptica o sanguinamento da ulcera, l'uso di IPP va mantenuto per tutta la durata della terapia con i farmaci indicati. - Si suggerisce la rivalutazione clinica del paziente ogni 6-12 mesi, per valutare la sospensione nel caso in cui si possa ridurre o sospendere i farmaci indicati.	Esomeprazolo ² Lansoprazolo ³ Omeprazolo ⁴ Pantoprazolo ⁵ Rabeprazolo ⁶	20 mg die 15-30 mg die 20 mg die 20 mg die 10-20 mg die
Sindrome di Zollinger-Ellison	- Terapia prolungata al minimo dosaggio efficace - Rivalutazione clinica periodica	Esomeprazolo ² Lansoprazolo ³ Omeprazolo ⁴ Pantoprazolo ⁵ Rabeprazolo ⁶	da 40 mg bid a 40 mg x 2 bid
			da 30 mg x 2/die a 30 mg x 3 bid
			da 20 mg die a 20 mg x 4 bid
			40 mg bid
			da 20 mg x 3/die a 20 mg x 3 bid

*uso pediatrico



BIBLIOGRAFIA RELATIVA ALLA TABELLA DI APPROFONDIMENTO

(1) Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report | Gut. <https://gut.bmj.com/content/71/9/1724.long> (accessed 2024-10-24).

(2) AIFA - RCP ESOMEPRAZOLO.

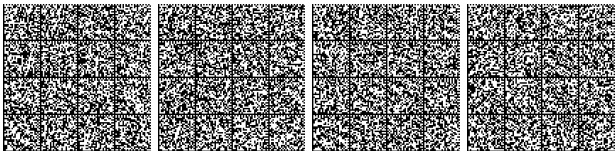
(3) AIFA - RCP LANSOPRAZOLO.

(4) AIFA - RCP OMEPRAZOLO.

(5) AIFA - RCP PANTOPRAZOLO.

(6) AIFA - RCP RABEPRAZOLO.

(7) Katz, P. O.; Dunbar, K. B.; Schnoll-Sussman, F. H.; Greer, K. B.; Yadlapati, R.; Spechler, S. J. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG 2022, 117 (1), 27. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001538>.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di amlodipina, «Amlodipina Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 100/2026 del 26 febbraio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale AMLODIPINA AUROBINDO anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C. n.: 040789392 - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTDJ);

A.I.C. n.: 040789404 - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTDW);

A.I.C. n.: 040789416 - «5 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTF8);

A.I.C. n.: 040789428 - «5 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTFN);

A.I.C. n.: 040789430 - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTFQ);

A.I.C. n.: 040789442 - «5 mg compresse» 200 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTG2);

A.I.C. n.: 040789455 - «5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTGH);

A.I.C. n.: 040789467 - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTGV);

A.I.C. n.: 040789479 - «10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTH7);

A.I.C. n.: 040789481 - «10 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTH9);

A.I.C. n.: 040789493 - «10 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTHP);

A.I.C. n.: 040789505 - «10 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTJ1);

A.I.C. n.: 040789517 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTJF);

A.I.C. n.: 040789529 - «10 mg compresse» 200 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTJT);

A.I.C. n.: 040789531 - «10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTJV);

A.I.C. n.: 040789543 - «10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE (codice base 32 16WTK7).

Principio attivo: amlodipina.

Codice di procedura: SE/H/1114/001-002/IB/026.

Codice pratica: C1B/2025/1971.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in - via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno, VA, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le seguenti nuove confezioni:

A.I.C. n.: 040789392 - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789404 - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789416 - «5 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789428 - «5 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789430 - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789442 - «5 mg compresse» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789455 - «5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789479 - «10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789481 - «10 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789493 - «10 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789505 - «10 mg compresse» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789517 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789529 - «10 mg compresse» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789531 - «10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Per le seguenti nuove confezioni:

A.I.C. n.: 040789467 - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n.: 040789543 - «10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01046

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 28/2026 - 2696 del 26 febbraio 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

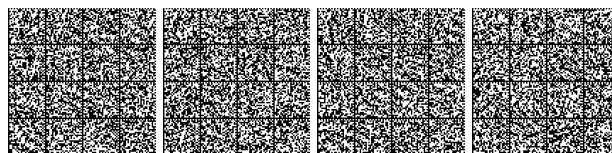
Medicinale: IBUSTRIN.

Confezione: A.I.C. n. 041146022.

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza:

Medicinale: CARDURA.



Confezione: A.I.C. n. 040734016.
Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: CARDURA.
Confezione: A.I.C. n. 040734028.
Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: NOOTROPIL.
Confezione: A.I.C. n. 039956026
Descrizione: «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.
Confezione: A.I.C. n. 038956052.
Descrizione: «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.
Paese di provenienza: Germania.
Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.
Confezione: A.I.C. n. 038956064.
Descrizione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.
Paese di provenienza: Portogallo.
Medicinale: FOSAMAX.
Confezione: A.I.C. n. 050142013.
Descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL.
Paese di provenienza: Romania.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01047**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ommunal».**

Con la determina n. aRM - 29/2026 - 219 del 26 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMMUNAL.

Confezioni:

036403018 «adulti 7 mg capsule rigide» 10 capsule;

036403020 «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule;

036403032 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 10 capsule;
036403044 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 30 capsule;
036403057 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;
036403069 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01048**MINISTERO DELL'INTERNO****Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore del Carmelo Apostolico, in Roma.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura delle Suore del Carmelo Apostolico, con sede in Roma.

26A01049**Approvazione del trasferimento della sede della Casa Religiosa, denominata «Opera Salesiana San Domenico Savio», da Nuoro a Olbia.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene approvato il trasferimento della sede della Casa Religiosa denominata «Opera Salesiana San Domenico Savio», da Nuoro a Olbia (SS).

26A01050**Estinzione della Confraternita di San Michele Arcangelo, in Odalengo Grande**

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene estinta la Confraternita di San Michele Arcangelo, con sede in Odalengo Grande (AL).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01051MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

